



Prot. n. 97/2020

Venezia, 13 Agosto 2020

ORDINANZA REGIONE VENETO N.84 DEL 13 AGOSTO 2020

Con la presente si comunica che la Regione Veneto, il 13 Agosto 2020, ha emanato la Ordinanza n. 84 in materia di “*misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”.

Si riportano le principali informazioni che vi sono riportate, relativamente a:

1. Controlli obbligatori di persone a rischio provenienti da Paesi esteri

✚ È fatto obbligo di effettuare saggi diagnostici o test sierologici rapidi per lo screening di SARS -CoV-2, per:
- tutti i lavoratori che si sono recati all'estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un'eccezione all'obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall'estero;

- persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;
(vedasi poi ordinanza completa per gli altri casi ricadenti nell'obbligo)

Tali soggetti comunicano all'ULSS di riferimento l'ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata se provenienti dai paesi indicati nel prossimo punto, ottemperando alle disposizioni dell'Azienda ULSS.

✚ I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo dai paesi di seguito indicati si sottopongono alla quarantena dall'ingresso in Veneto, salve le ipotesi di esonero previste dal DCPM 7.08.2020.

Paesi: **Bulgaria, Romania, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia e tutti gli altri Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco** (vedi anche precedenti circolari inviate e normativa di pertinenza)

✚ I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da **Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta**, devono dare comunicazione dell'avvenuto ingresso in Veneto all'azienda ULSS di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque trasmettere il documento attestante l'esito dell'eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia.

Si ricorda che tali prestazioni sono fornite dalle ULSS territoriali competenti, oppure da laboratori accreditati e autorizzati, che hanno l'obbligo di trasmettere l'esito del test al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente di riferimento.

In attesa dell'esito del test i soggetti i soggetti rimangono presso la propria residenza o dimora.

Contatti: N. verde regione 800462340 - ULSS 3: 800938811 / infocovid-19@aulss3.veneto.it



2. Sanzioni

Chi omette di comunicare l'ingresso nel termine di 24 ore è punibile con sanzione di 1.000 Euro. Il successivo test dovrà avvenire entro le 48 ore dalla comunicazione.


Il datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo, da disposizioni di ordinanza, senza accertare l'avvenuta sottoposizione al controllo e l'esito negativo è sottoposto alla sanzione di 1000 euro per ciascun lavoratore dipendente.

3. Efficacia ordinanze regionali in vigore

Le ordinanze n. **59** del 13 Giugno 2020, n. **63** del 26 giugno 2020, n. **64** del 6 Luglio 2020, n. **65** del 9 Luglio 2020 e n. **81** del 31 Luglio 2020 nonché i relativi allegati, hanno effetto fino al **06 Settembre 2020**.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale


Tiziana Molinar